



COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 11 DEL 22-03-2016

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.

L'anno duemilasedici addì ventidue del mese di Marzo, alle ore 20:00, presso la SEDE MUNICIPALE, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
VIGNE ENNIO	X		PAOLETTI JGOR	X	
BORTOLIN ANGELA	X		MEZZOMO MOSE'	X	
MONAJA MANOLA	X		GRIS FRANCESCA	X	
VIECELI STEFANO	X		BUGANA DANIELA		X
SARTOR OMAR	X		CANAL FABIO	X	
BASTIANON BARBARA	X		DALLA ROSA MAURO		X
MINELLA IVAN	X				

Numero totale **PRESENTI: 11 – ASSENTI: 2**

Partecipa alla seduta la MANUELA BASSANI, Segretario Comunale.

Il sig. ENNIO VIGNE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Consigliere e Capo Gruppo Gris Francesca.

Questo regolamento ci ha dato, così, da pensare. Nulla contro l'Amministrazione che comunque fino ad adesso, come avete detto voi e come da verifiche presso gli uffici, non ha chiesto rimborsi particolari. Quindi questo non è un regolamento che viene fatto dall'Amministrazione per accedere a dei particolari rimborsi. Tuttavia una volta che è scritto è scritto. Mi metto allora nel mio caso, visto che non sono residente a Santa Giustina, e come Capo Gruppo avrei dunque diritto, ogni qualvolta vengo in Consiglio comunale, o anche solo ad una Conferenza dei Capi Gruppo, o per la partecipazione ad una Commissione, al rimborso chilometrico. Mi sembra eccessivamente garantista, ecco. Poi che sia la legge che garantisce questo, sappiamo come è l'andazzo su certe cose. Quindi proprio perché noi su questo non siamo per niente d'accordo, ci asterremo dal voto. Ma si tratta di una decisione politica in senso stretto. Che sia giusto poi che ci sia qualcosa di scritto affinché i rimborsi non avvengano così come ad uno gira, su questo siamo d'accordo con voi e per questo comprendiamo l'esigenza degli uffici di avere un regolamento, una cosa scritta ed inequivocabile per il rimborso. Tuttavia noi, proprio per una questione di principio, ci asteniamo dal voto. Quando sarà scritto, sarà scritto. E' vero che noi abbiamo detto: "noi non chiediamo rimborsi", ma quelli che ci saranno dopo di noi potrebbero avere il pretesto di dire: "va beh, lo hanno approvato prima".

Il Sindaco, Vigne Ennio.

I rimborsi sono dovuti adesso ma lo erano anche prima senza regolamento perché previsto dalla legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva del Sindaco;

UDITI gli interventi, come sopra riportati;

RICHIAMATO l'art. 84 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 5, comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge 31.05.2010 n. 78 convertito in legge n. 122 del 30.07.2010 – "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" - ove si prevede "*Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.*

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.";

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 04 agosto 2011 - "Intesa con la conferenza Stato – Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali" - pubblicato sulla G.U. n. 256 del 03.11.2011, che stabilisce la misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate dagli Amministratori di cui all'art. 77, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

RICHIAMATO l'art. 77, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede "*Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento*";

PREMESSO che il Comune di Santa Giustina non ha ancora disciplinato la specifica materia riguardante le modalità di trattamento economico relativo alle missioni degli amministratori comunali;

RICHIAMATA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti n. 8 del 7 febbraio 2011 che ha previsto che: "Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte

dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni. Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi”;

CONSIDERATO che con deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia - Romagna della Corte dei Conti n. 208/2013/PAR del 16.04.2013 le disposizioni suddette, inerenti i dipendenti, sono state ritenute applicabili anche agli amministratori degli enti locali, così come di seguito riportato: “E' precluso, pertanto, anche per gli amministratori degli enti locali, nel caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, il rimborso di un'indennità chilometrica, prevista dal succitato art. 15 e commisurato, nell'entità, dall'art.8 della L. n.417/1978, nella misura di 1/5 del prezzo di un litro di benzina (limite ribadito per i consiglieri comunali e provinciali dall'art.77 bis comma 13 del D.L.112/2008, convertito dalla L.133/2008). Analogamente a quanto indicato per i dipendenti dell'ente locale, resta salva la possibilità, richiamata dalle Sezioni Riunite con deliberazione n.21/CONTR/2011, della previsione di forme di ristoro dei costi sostenuti”;

PRESO ATTO che, in conformità alle indicazioni dettate dalla Corte dei Conti, il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio verrà subordinato alla condizione che non vi sia possibilità di ricorso ai mezzi pubblici e pertanto si procederà al rimborso, con le modalità previste nel Regolamento che con il presente atto si approva;

CONSIDERATO che si rende necessario regolamentare adeguatamente la disciplina del trattamento economico dei viaggi e delle missioni degli amministratori comunali, a fronte anche del contenimento della spesa pubblica così come previsto dal sopra citato decreto-legge 31.05.2010 n. 78 convertito in legge n. 122 del 30.07.2010 – “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;

VISTA la bozza del Regolamento per la disciplina dei rimborsi e delle spese di missione degli amministratori comunali riportato in allegato “A” alla presente deliberazione, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della stessa, ritenuto conforme al volere di codesta Amministrazione comunale;

RICHIAMATO l'art. 7 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il quale prevede che il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto, possa adottare regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle proprie funzioni;

RICHIAMATO l'art. 4 dello Statuto Comunale che, testualmente, recita “*I regolamenti comunali sono provvedimenti normativi del Comune, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.*”

2.La potestà regolamentare è esercitata secondo le competenze di Legge e secondo i principi stabiliti dalla Legge e dallo Statuto”;

VISTO l'art. 42 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria ai sensi di quanto disciplinato dall'articolo 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Con la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

favorevoli	n. 9
astenuti	n. 2 (Gris Francesca e Canal Fabio)
contrari	nessuno

DELIBERA

Di APPROVARE, per le ragioni espresse in premessa, il Regolamento comunale per le missioni degli Amministratori Comunali allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il Regolamento per le missioni degli Amministratori Comunali sopra approvato si compone di n. 10 articoli;

Di PRECISARE CHE la spesa conseguente al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno verrà imputata annualmente agli appositi stanziamenti di bilancio ad essa dedicati e, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 in materia di adempimenti connessi alla pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, l'importo annuo sostenuto verrà pubblicato nell'apposita sotto sezione della sezione denominata "Amministrazione trasparente" sul sito Internet comunale;

Di DARE ATTO CHE la modulistica di riferimento per il riepilogo delle spese sostenute dagli Amministratori viene predisposta e messa a disposizione da parte dell'Ufficio Economico Finanziario;

DI DARE ATTO che il Regolamento comunale per le missioni degli Amministratori Comunali sopra approvato entra in vigore ad intervenuta esecutività della presente deliberazione che lo approva.

Di DARE ATTO infine CHE con l'entrata in vigore del Regolamento approvato vengono abrogati i precedenti regolamenti disciplinanti il rimborso spese degli Amministratori e ogni altra norma regolamentare o atto di indirizzo in contrasto.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ENNIO VIGNE

IL SEGRETARIO
MANUELA BASSANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI SANTA GIUSTINA
Provincia di Belluno

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI
COMUNALI.**

Il sottoscritto, responsabile del servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

SANTA GIUSTINA, 15-03-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PACHNER RUGGERO

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 25 del 15-03-2016



COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto di CONSIGLIO N° 11 del 22-03-2016, avente ad oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI., pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Li, 13-04-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
COSSALTER MARIASILVIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la delibera di CONSIGLIO N° 11 del 22-03-2016, avente ad oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI., è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

In data 23-04-2016, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000

In data , è dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
MARIASILVIA COSSALTER

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI SANTA GIUSTINA

REGOLAMENTO PER LE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento pag. 3

Art. 2 – Viaggi che danno diritto al rimborso pag. 3

Art. 3 – Autorizzazioni pag. 3

Art. 4 – Uso del mezzo di trasporto pag. 3

Art. 5 – Viaggi per accesso alla sede dell'Ente pag. 4

Art. 6 – Rimborso spese di viaggio pag. 4

Art. 7 – Documentazione necessaria per il rimborso delle spese di viaggio pag. 4

Art. 8 – Spese di soggiorno pag. 5

Art. 9 – Modalità di liquidazione delle spese pag. 5

Art. 10 – Entrata in vigore pag. 5

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei rimborsi spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli Amministratori del Comune di Santa Giustina per le loro attività istituzionali, (Sindaco – Assessori - Consiglieri) in relazione al disposto dell'art. 84 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Art. 2 – Viaggi che danno diritto al rimborso

1. Gli Amministratori del Comune di Santa Giustina (Sindaco – Assessori - Consiglieri) che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune dove ha sede l'ente hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute nella misura stabilita dal CCNL dell'Area della Dirigenza, così come stabilito all'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, del 4 agosto 2011.

2. Si definiscono viaggi autorizzati tutte quelle attività, connesse all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, per le quali esiste un nesso diretto tra la missione e gli interessi pubblici oggetto del mandato elettivo, ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, congressi, convegni e riunioni in genere, aventi attinenza con l'attività dell'Amministrazione e con le eventuali deleghe amministrative conferite.

3. Costituisce, altresì, viaggio connesso all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, la partecipazione degli Amministratori alle riunioni degli organi delle associazioni internazionali, nazionali e regionali degli enti locali di cui fanno parte.

4. Sono sempre ammesse, su iniziativa del Sindaco, le delegazioni dell'Ente per promuovere, realizzare, consolidare rapporti di amicizia, mediante gemellaggi, con comunità locali italiane o straniere quando sussiste un interesse economico, morale o sociale della popolazione, sentita la Commissione Bilancio.

Art. 3 - Autorizzazioni

1. Tutti i viaggi degli Amministratori previsti dal presente regolamento devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco su richiesta scritta dell'Amministratore.

2. Nella richiesta di autorizzazione, redatta su apposito modulo predisposto dal Servizio competente, deve essere specificata la finalità del viaggio, la sua durata, il mezzo di trasporto che si intende utilizzare ed ogni altra informazione utile a preventivarne il trattamento economico.

3. Non è richiesta autorizzazione per i viaggi del Sindaco.

Art. 4 – Uso del mezzo di trasporto

1. Gli Amministratori devono prioritariamente utilizzare il mezzo di trasporto pubblico, o se disponibili, i mezzi di trasporto di proprietà dell'Ente.

2. L'uso del mezzo proprio è consentito solo nei seguenti casi:

a) se non sono disponibili mezzi dell'Ente;

b) se i mezzi pubblici non consentono il rispetto degli orari;

c) se la missione prevede nello stesso giorno il trasferimento in più sedi;

d) se il mezzo proprio viene ritenuto più economico rispetto al mezzo pubblico e se consente un più efficace espletamento dell'attività;

e) se si evitano ulteriori costi a carico dell'ente, quali pernottamenti.

3. In caso di uso del mezzo proprio, nell'autorizzazione è implicito, anche se non espressamente richiamato, che l'Amministratore solleva l'Ente da qualsiasi responsabilità ed obbligazione; in ogni caso non è concesso per lo svolgimento di trasferte all'estero.

4. In nessun caso è possibile il trasporto sul mezzo dell'Ente di persone non autorizzate.

Art. 5 – Viaggi per accesso alla sede dell'Ente

1. Agli Amministratori che risiedono fuori dal Comune sede dell'Ente spetta il rimborso chilometrico pari ad un quinto (1/5) del costo di un litro di benzina verde, nel caso di utilizzo del proprio mezzo, e comunque delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute degli organi di governo e sue articolazioni (Commissioni Consiliari e Conferenza dei Capigruppo), nonché, riguardo al Sindaco ed ai componenti la Giunta, per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

2. Il rimborso sarà effettuato su richiesta dell'interessato e previa presentazione di dichiarazione attestante i giorni in cui l'Amministratore si è recato presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle attività amministrative.

3. Ai fini del rimborso delle spese di viaggio, si considerano fuori sede dell'Ente anche gli Amministratori residenti nelle frazioni del Comune distanti almeno 10 chilometri dalla sede dell'Ente stessa.

Art. 6 – Rimborso spese di viaggio

1. Unitamente alle spese di vitto e alloggio, all'Amministratore in missione spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio di andata e ritorno, debitamente documentate e giustificate, di seguito specificate:

a) in caso di utilizzo del mezzo pubblico:

- rimborso del biglietto, compreso il costo della prenotazione ove prevista;
- rimborso della spesa taxi, purché adeguatamente motivata;

b) in caso di utilizzo del mezzo dell'ente:

- pagamento del pedaggio autostradale;
- pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo purché adeguatamente documentati e giustificati;

c) in caso di autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio:

- l'indennità chilometrica è sostituita dal rimborso della spesa che l'Amministratore avrebbe sostenuto utilizzando i mezzi di trasporto pubblico più economico;
- rimborso della spesa del taxi e di altri mezzi di trasporto urbani purché adeguatamente giustificata e documentata;
- pagamento del pedaggio autostradale;
- pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo purché adeguatamente documentati e giustificati.

2. Sarà cura del Servizio competente individuare le tariffe di trasporto pubblico applicabile ai casi specifici.

3. Qualora la località non sia servita da mezzi pubblici, si farà riferimento al prezzo del biglietto corrispondente alla fascia chilometrica dei mezzi di trasporto pubblico.

4. Se l'Amministratore è autorizzato, per una stessa missione, ad avvalersi per una parte del tragitto della propria autovettura, lo stesso dovrà indicare nel riepilogo delle spese di viaggio il tragitto percorso con il proprio automezzo.

Art. 7 - Documentazione necessaria per il rimborso delle spese di viaggio

1. La documentazione inerente alle spese di viaggio effettivamente sostenute dagli Amministratori, necessaria per ottenere il rimborso, deve essere presentata in originale.

2. Per i percorsi compiuti con mezzi propri degli Amministratori è necessaria apposita dichiarazione, effettuata ai sensi e nei modi di legge, sottoscritta dai singoli Amministratori in cui risultino indicate le date e i luoghi dei singoli viaggi compiuti ed i chilometri percorsi di volta in volta.

3. Non è consentito in nessun caso il rimborso di spese sostenute per sanzioni amministrative comminate per violazioni al Codice della Strada, compiute con l'uso del mezzo, sia proprio che dell'Ente, nel corso dei viaggi relativi alle trasferte per conto dell'Ente.

Art. 8 – Spese di soggiorno

1. Si considerano spese di soggiorno le spese di pernottamento e le spese per la consumazione di colazioni, pranzi e cene.

2. Gli Amministratori del Comune hanno facoltà, in missione, di pernottare in alberghi. Le predette spese devono riguardare la sola persona dell'Amministratore in missione, non essendo ammesso includere nelle spese di missione il rimborso delle spese per persone ospiti.

3. Le spese di soggiorno sostenute dall'Amministratore sono liquidate su richiesta dello stesso Amministratore, corredate della relativa documentazione, entro il limite massimo stabilito dall'art. 3 del Decreto interministeriale del Ministero dell'interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2011 ovvero:

- € 184,00 per un giorno di missione fuori sede con pernottamento;

-€160,00 per missioni fuori sede che non superino diciotto ore e che prevedono un pernottamento;

- € 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a sei ore;

- € 28,00 per missioni di durata inferiore a sei ore in luoghi distanti almeno 60 chilometri dalla sede di appartenenza.

Art. 9 - Modalità di liquidazione delle spese

1. Con cadenza trimestrale, il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria provvede alla liquidazione del rimborso delle spese, su richiesta dell'Amministratore interessato, corredata della documentazione in originale e di una dichiarazione, effettuata ai sensi e nei modi di legge, sulla durata e sulle finalità della missione.

2. La richiesta, autocertificata e su modulo predisposto dal competente Servizio, deve contenere o recare in allegato tutti gli elementi utili a comprovare il diritto e la misura del rimborso.

3. Per stabilire l'indennità chilometrica, l'ufficio competente procede alla rilevazione del prezzo di un litro di benzina verde praticato alla pompa, calcolandone poi il valore su cui applicare il quinto.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti in materia.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogati i precedenti regolamenti disciplinanti la materia e ogni altra norma regolamentare o atto di indirizzo in contrasto.